

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

C7

Edizione  
in lingua italiana

### Comunicazioni e informazioni

49° anno

12 gennaio 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2006/C 7/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2006/C 7/02	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4098 — Investcorp/Autodistribution Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	2
	<b>SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</b>	
	<b>Autorità di vigilanza EFTA</b>	
2006/C 7/03	Autorizzazione relativa alla concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni .....	3
2006/C 7/04	Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I, del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni .....	4
2006/C 7/05	Pubblicazione delle decisioni degli Stati membri relative al rilascio o alla revoca di licenze di esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei .....	5
2006/C 7/06	Autorizzazione relativa alla concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni .....	6
2006/C 7/07	Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre opportune misure in relazione ad un regime di riduzioni di imposte e di tasse a favore di Nordurál hf. La proposta è stata accettata dall'Islanda .....	7
	<b>Comitato Permanente degli Stati EFTA</b>	
2006/C 7/08	Elenco delle acque minerali naturali in Islanda e Norvegia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali .....	9

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

11 gennaio 2006

(2006/C 7/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2088	SIT	tolar sloveni	239,48
JPY	yen giapponesi	138,31	SKK	corone slovacche	37,380
DKK	corone danesi	7,4573	TRY	lire turche	1,6210
GBP	sterline inglesi	0,68840	AUD	dollari australiani	1,6061
SEK	corone svedesi	9,3499	CAD	dollari canadesi	1,4073
CHF	franchi svizzeri	1,5474	HKD	dollari di Hong Kong	9,3702
ISK	corone islandesi	74,03	NZD	dollari neozelandesi	1,7392
NOK	corone norvegesi	8,0310	SGD	dollari di Singapore	1,9702
BGN	lev bulgari	1,9554	KRW	won sudcoreani	1 187,04
CYP	sterline cipriote	0,5737	ZAR	rand sudafricani	7,3825
CZK	corone ceche	28,753	CNY	renminbi Yuan cinese	9,7556
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3851
HUF	fiorini ungheresi	249,88	IDR	rupia indonesiana	11 441,29
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,529
LVL	lats lettoni	0,6962	PHP	peso filippino	63,583
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,4140
PLN	zloty polacchi	3,7742	THB	baht thailandese	48,100
RON	leu rumeni	3,6285			

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. COMP/M.4098 — Investcorp/Autodistribution Group)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2006/C 7/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 5.1.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione Parts Holding Sarl («Parts», Lussemburgo, appartenente a Investcorp Group, GB) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Autodis S.A («Autodis», Francia), mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Parts/Investcorp group: istituzione finanziaria internazionale che agisce come mandante e come intermediario nelle transazioni finanziarie internazionali,
- Autodis: distribuzione di pezzi di ricambio per il settore automobilistico (autovetture e motori di autovetture), parti di ricambio per veicoli pesanti (camion, roulotte e bus), e parti di ricambio per l'industria non automobilistica

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 <sup>(2)</sup> del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4098 — Investcorp/Autodistribution Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles/Brussel

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

**Autorizzazione relativa alla concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte**

**Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni**

(2006/C 7/03)

Data di adozione della decisione	22 giugno 2005		
Aiuto n.	Caso 55682		
Stato EFTA	Norvegia		
Titolo	Esenzione dall'imposta sull'elettricità a favore delle industrie ad alta intensità energetica che partecipano a programmi per la promozione dell'efficienza energetica		
Obiettivo	L'obiettivo del programma è quello di incentivare un uso efficiente dell'energia		
Base giuridica	The Parliament's annual decision on electricity tax, the Regulation on excise duties, ref. § 3-12-11 (1) and the standard «Agreement Concerning the Promotion of Energy Efficient Energy Use in Energy Intensive Industries» to be entered into between the Norwegian State and each of the relevant companies qualifying for participation		
Spesa annuale prevista o importo totale dell'aiuto individuale concesso (in valuta nazionale)	Regime di aiuti	Spesa annua prevista: 25 milioni di NOK	3 milioni di EUR
	Esenzione fiscale di circa 25 milioni di NOK all'anno	Importo totale: 250 milioni di NOK	3 milioni di EUR
Durata	10 anni		
Intensità massima del regime di aiuti	25 milioni di NOK all'anno		
Settori economici	Regime di aiuti limitato alle industrie del settore manifatturiero e minerario ad alta intensità energetica; al settore sociale, a condizione che l'elettricità venga utilizzata da imprese che svolgono la loro attività industriale secondo le stesse modalità delle imprese manifatturiere e minerarie; alle imprese di distribuzione di vapore e acqua calda		
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ministry of Finance (Ministero delle Finanze) P.O. Box 8008 Dep, N-0030 Oslo		

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/stateAidRegistry/>

**Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I, del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte**

**Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni**

(2006/C 7/04)

Data di adozione della decisione	15 luglio 2005		
Aiuto n.	Caso 57877		
Stato EFTA	Norvegia		
Denominazione	Modifiche al regime di aiuti norvegese «Sostegno alla produzione audiovisiva»		
Obiettivo	L'obiettivo del programma è quello di incentivare la produzione cinematografica, televisiva ed interattiva		
Base giuridica	Regulation for support for audiovisual production of 28 January 2005 (Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner)		
Spesa annua prevista o importo totale dell'aiuto individuale concesso (in valuta nazionale)	Regime di aiuti	Spesa annua prevista Bilancio 2004 236 840 000 di NOK	28 milioni di EUR
Durata	Fino all'8 febbraio 2007		
Intensità massima del regime di aiuti	Variabile		
Settori economici	Produzione audiovisiva		
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Norsk filmfond Dronningens gt. 16 Postboks 752 Sentrum N-0106 Oslo		

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/>

**Pubblicazione delle decisioni degli Stati membri relative al rilascio o alla revoca di licenze di esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei <sup>(1)</sup>**

(2006/C 7/05)

NORVEGIA

**Licenze d'esercizio rilasciate**

*Categoria B: Licenze d'esercizio compresa la restrizione prevista dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92*

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Decisione in vigore da
Midtnorsk Helikopter AS	Slottelid N-7650 Verdal	1.9.2005
Norsk Flytjeneste AS	Sandefjord lufthavn N-3241 Sandefjord	1.8.2005

**Licenze d'esercizio revocate**

*Categoria B: Licenze d'esercizio compresa la restrizione prevista dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92*

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Decisione in vigore da
SAAB Norsk Flytjeneste AS	Sandefjord lufthavn N-3241 Sandefjord	1.8.2005

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

**Autorizzazione relativa alla concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte**

**Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni**

(2006/C 7/06)

**Data di adozione:** 20 luglio 2005

**Stato EFTA:** Islanda

**Aiuto n.:** Caso 55362

**Denominazione:** Riduzioni di imposte e tasse a favore della fonderia di alluminio Norðurál hf. di Grundartangi, Islanda

**Obiettivo:** L'obiettivo dell'aiuto, concesso mediante (i) modifiche di un precedente regime di riduzioni di imposte e tasse e (ii) alcune riduzioni di imposte e tasse non notificate (facenti parte del regime) è di attirare investimenti nella regione Vesturland.

**Base giuridica:** Gli strumenti giuridici preesistenti, ossia:

- (i) la legge n. 62 del 27 maggio 1997, che autorizza a concludere accordi relativi a una fonderia di alluminio a Grundartangi (di seguito la «legge Grundartangi») e
- (ii) l'accordo sull'investimento, del 7 agosto 1997, tra l'azionista unico di Norðurál hf., Columbia Ventures Corporation, e il governo islandese (di seguito denominato l'«accordo sull'investimento») sono stati modificati mediante:
  - (i) la firma, il 9 febbraio 2005, della «seconda modifica dell'accordo sull'investimento» da parte del governo islandese e di Century Aluminum e
  - (ii) la legge n. 85/2003 (adottata dall'Althingi il 13 marzo 2003) che modifica la legge Grundartangi in modo analogo all'accordo sull'investimento.

**Stanziamen<sup>to</sup>/durata:** 88,3 milioni di EUR e intensità di aiuto del 10,7 %. Il regime è stato autorizzato fino al 31 ottobre 2018.

**Forma di aiuto:** Riduzioni di imposte e tasse

**Decisione:**

1. L'autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni sulla concessione di aiuti a favore di Norðurál hf. attraverso le seguenti (i) misure di aiuto non notificate facenti parti di un regime di aiuti precedentemente approvato e (ii) modifiche introdotte nel suddetto regime di aiuti:
  - aliquota massima dell'imposta sul reddito delle società del 18 %;

- ammortamento accelerato degli attivi;
- un periodo di tempo minimo di nove anni per detrarre le perdite di esercizio;
- esenzione dai dazi doganali e dalle accise sulle importazioni o sull'acquisto sul mercato interno di materiali utilizzati per la costruzione di Norðurál hf.;
- dilazione del pagamento dell'IVA sulle importazioni;
- esenzione dalle accise e dai dazi doganali sui materiali utilizzati per il funzionamento di Norðurál hf.;
- differimento d'imposte per quanto concerne i fondi destinati ad un conto speciale e ammortamento accelerato degli attivi acquistati per tali fondi;
- esenzione dal pagamento delle tasse per i controlli di sicurezza della produzione di elettricità;
- la differenza tra l'importo da versare per legge per l'occupazione del suolo e l'importo effettivamente versato e
- il mancato pagamento dell'affitto per le maggiori dimensioni dei terreni tra il 5 febbraio 2005 ed il 1° gennaio 2006.

2. L'aiuto di Stato contenuto nelle misure sopramenzionate deve essere calcolato tenendo conto del massimale di aiuto fissato nella «decisione relativa alle misure adeguate» e deve rispettare tutte le condizioni previste dalla stessa decisione, in particolare, l'importo massimo dell'aiuto di 88,3 milioni di EUR, l'intensità massima dell'aiuto del 10,7 % e la scadenza, l'8 luglio 2018, del regime di aiuti Grundartangi.
3. L'Islanda è invitata a presentare relazioni annuali sull'attuazione del regime di aiuti ai sensi della parte II, articolo 21, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 della decisione 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza.
4. L'Islanda è destinataria della presente decisione.

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/stateAidRegistry>

**Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia**

**Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre opportune misure in relazione ad un regime di riduzioni di imposte e di tasse a favore di Norðurál hf. La proposta è stata accettata dall'Islanda**

(2006/C 7/07)

**Data di adozione:** 1° giugno 2005

**Stato EFTA:** Islanda

**N. dell'aiuto:** 55362

**Titolo:** Riduzioni di imposte e di tasse a favore della fonderia di alluminio Norðurál hf a Grundartangi (Islanda)

**Accettazione delle opportune misure da parte dello Stato**

**EFTA:** Con lettera datata 15 luglio 2005, le autorità islandesi hanno accettato le opportune misure proposte dall'Autorità di vigilanza.

**Obiettivo:** L'obiettivo dell'aiuto, concesso nel quadro di un regime di riduzioni di imposte e di tasse, è di attirare investimenti nella regione del Vesturland.

**Base giuridica:** Gli strumenti giuridici seguenti:

- i) legge n. 62 del 27 maggio 1997 di autorizzazione a concludere accordi relativi ad una fonderia di alluminio a Grundartangi (di seguito la «legge Grundartangi»); e
- ii) l'accordo sull'investimento del 7 agosto 1997 concluso tra l'azionista unico di Norðurál hf, Colombia Ventures Corporation, e il governo islandese (di seguito «l'accordo sull'investimento»).

**Stanziamiento/durata:** 88,3 milioni di EUR; intensità dell'aiuto 10,7 %. Il regime è autorizzato fino al 31 ottobre 2018.

**Forma dell'aiuto:** Riduzioni di imposte e di tasse

**Decisione:**

1. L'Autorità di vigilanza EFTA propone alle autorità islandesi le seguenti opportune misure:

- a) le autorità adottano tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura necessari per garantire che le misure di aiuto indicate di seguito, contemplate nella decisione Grundartangi e che si considerano costituenti un regime di aiuti, non comportino aiuti al funzionamento incompatibili:
  - il diritto di versare fondi su un conto speciale conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sull'investimento e all'articolo 6, paragrafo 1, della legge Grundartangi;
  - l'esenzione dalla tassa sul valore netto conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo sull'investimento e all'articolo 6, paragrafo 2, della legge Grundartangi;

— l'esenzione dell'imposta sull'attività industriale e dall'imposta sul mercato conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo di investimento e all'articolo 6, paragrafo 3, della legge Grundartangi;

— la riduzione della tassa di bollo conformemente all'articolo 11 dell'accordo sull'investimento e all'articolo 6, paragrafo 7, della legge Grundartangi;

— il calcolo speciale della tassa comunale sui beni immobili conformemente all'articolo 8 dell'accordo sull'investimento e all'articolo 6, paragrafo 6, della legge Grundartangi.

Devono essere adottati provvedimenti per garantire, da un lato, che l'aiuto concesso sulla base delle summenzionate misure nel quadro del predetto regime non superino il limite massimo di 88,3 milioni di EUR ai prezzi del 2003, importo che rappresenta il totale dell'aiuto che può essere accordato a Norðurál hf per i tre investimenti, e, dall'altro, che non venga superata l'intensità dell'aiuto del 10,7 %, che fa parte integrante del limite massimo assoluto degli aiuti di cui può beneficiare Norðurál hf.

Le autorità islandesi sono tenute a calcolare gli aiuti erogati annualmente sulla base del valore attualizzato applicando i tassi di riferimento annuali.

Il regime non può in nessun caso essere applicato dopo il 31 ottobre 2018, anche qualora la somma totale degli aiuti concessi sia inferiore al limite massimo summenzionato. Occorre pertanto adottare misure per garantire che il regime di aiuti giunga a termine il 31 ottobre 2018;

- b) le autorità adottano tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura necessari per porre termine ad aiuti incompatibili risultanti dall'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sull'investimento e dall'articolo 6, paragrafo 1, della legge Grundartangi, e devono pertanto abrogare integralmente le suddette disposizioni.

2. Le misure da adottare per conformarsi alle opportune misure devono entrare in vigore entro tre mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, a meno che l'Autorità di vigilanza accetti una proroga del termine, qualora ritenga che la proroga sia obiettivamente necessaria e giustificata.

Le autorità islandesi comunicano all'Autorità di vigilanza al più presto possibile, e in ogni caso entro sei settimane a decorrere dalla ricezione della presente proposta, i provvedimenti adottati per conformarsi alle opportune misure.



3. L'Islanda è tenuta a presentare relazioni annuali semplificate sull'applicazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 21 della parte II del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 della decisione 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza.
4. L'autorità di vigilanza invita le autorità islandesi ad accettare la presente proposta di opportune misure conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della parte II del Protocollo 3

dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, e a comunicare la loro risposta entro sei settimane dalla ricezione.

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/stateAidRegistry>

---

## COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

**Elenco delle acque minerali naturali in Islanda e Norvegia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali**

(2006/C 7/08)

(Annulla e sostituisce 2005/C 325/12)

### ELENCO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI RICONOSCIUTE DALL'ISLANDA

Denominazione commerciale	Nome della sorgente	Luogo di sfruttamento
Icelandic Spring	Jadar spring area	Reykjavik

### ELENCO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI RICONOSCIUTE DALLA NORVEGIA

Denominazione commerciale	Nome della sorgente	Luogo di sfruttamento
Farris	Kong Olavs kilde	Larvik
Fjellbekk	Ivar Aasen kilde	Volda
Fyresdal	Fyresdalkilden	Fyresdal
Olden	Blåfjellkilden	Olderdalen
Osa	Osakilden	Ilvik/Hardanger